



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
in conformità con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
e succ. mod. int.**

Parte Generale

Aggiornato al 15 gennaio 2026

Indice

Parte Generale

1. MEDIT s.r.l. e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	p. 6
1.1. Descrizione della Società e sintesi degli elementi di governance	
1.2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di MEDIT s.r.l.	
1.3. Specificità di MEDIT s.r.l.	
2. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	p. 9
2.1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	
2.2. I presupposti oggettivi della responsabilità dell'ente – Il c.d. catalogo dei reati presupposto	
2.3. La colpa di organizzazione	
2.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	
3. Descrizione delle aree a rischio	p. 27
4. Descrizione delle macro-categorie fattispecie rilevanti	p. 29
a) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)	
b) I reati societari e la corruzione fra privati (art. 25 <i>ter</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
c) I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
d) I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 <i>octies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
e) I reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
f) Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati di razzismo e xenofobia (artt. 25 <i>duodecies</i> e 25 <i>terdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001) I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 <i>bis.1</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
g) I reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 25 <i>quindiesdecies</i> D.Lgs. n. 231/2001)	
h) i reati informatici (art. 24 <i>bis</i> D.lgs. n. 231/2001)	
i) i delitti contro l'industria ed il commercio /art. 25 <i>bis.1</i> D.lgs. n. 231/2001)	
5. Procedure, prescrizioni e autorizzazioni (rinvio)	p.85
5.1. Premessa	
5.2. Rinvio al sistema di deleghe e procure aziendali	
5.3. Rinvio a procedure, prescrizioni e autorizzazioni	
6. Poteri, deleghe e procure	p. 87

6.1. Premessa	
6.2. Il sistema di deleghe e procure	
6.2.1. Deleghe	
6.2.2. Procure	
6.3. Definizione dei poteri di spesa	
6.4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	
7. Flussi informativi	p. 92
7.1. Premessa	
7.2. Flussi informativi da attivarsi al verificarsi di particolari eventi	
7.3. Flussi informativi periodici	
7.4. Modalità delle segnalazioni	
7.5. Segnalazione su piattaforma Whistleblowing - Tutela degli autori delle segnalazioni	
8. Il sistema dei controlli interni e l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	p. 96
8.1. Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	
8.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza	
8.3. Verifiche sull'aggiornamento del Modello	
8.4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	
8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni	
8.6. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali	
9. Il sistema disciplinare	p. 102
9.1. Premessa	
9.2. Destinatari	
9.3. Condizioni	
9.4. Apparato sanzionatorio	
9.4.1. Misure nei confronti dell'Amministratore	
9.4.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati	

Indice

Indice Allegati

Allegato A - Questionario valutazione fornitori e *partner* commerciali e dichiarazione d'impegno ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, modello light form e strong form;

Allegato B - Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 2021-2025;

Allegato C - Manuale di Gestione della Sicurezza e Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato da MEDIT s.r.l. nel settembre 2023;

Allegato D - Manuale della qualità ai sensi dei Regolamenti UE 333/2001 e 715/2013 adottato da MEDIT s.r.l. nell'ottobre 2025;

Allegato E - Delega operativa area sicurezza ed ambiente - sede di Granarolo dell'Emilia

Allegato F - Documento di valutazione rischi (DVR);

Allegato H - Visura CCIAA - matrice dei poteri di governance e deleghe;

Allegato I - Policy IT 2026.

1. MEDIT s.r.l. e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

1.1. Descrizione della Società e sintesi degli elementi di governance.

Medit S.r.l. è una società attiva nel settore della produzione, installazione e commercializzazione, (anche a livello di importazione e di esportazione, nonché del commercio al dettaglio) di articoli per arredamento di interni ed esterni, di schermature solari interne ed esterne nonché di sistemi e strutture metalliche per tende, con specifica attenzione alle esigenze e richieste di personalizzazione provenienti dal mercato.

Oltre alla attività di cui sopra, l'azienda dedica particolare attenzione agli aspetti tecnico-commerciali correlati alla medesima, nonché alla consulenza in sede progettuale, contribuendo, in tal modo, attivamente alla realizzazione di proposte architettoniche e d'arredamento avanzate ed innovative.

La Società, il cui *main office* è ubicato in Milano, via Joe Colombo 8, è stata costituita il 12 aprile 2011 e risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano Monza Brianza Lodi dal 31 maggio 2011; la società può contare su altre due unità locali site in Granarolo dell'Emilia (BO), la prima, adibita a stabilimento, in Via Matteotti n. 10/12 e la seconda, adibita a magazzino, in Via Massarenti n. 2,

MEDIT s.r.l. è amministrata da un Organo pluripersonale di matrice collegiale costituito dal Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale si è proceduto ad una ripartizione, in chiave funzionale, delle procure / deleghe spettanti e riferibili ai singoli componenti; sono, altresì, istituiti procuratori speciali esterni al Consiglio di Amministrazione medesimo.

Il controllo contabile è affidato ad un Revisore legale (Audirevi S.r.l.); l'organo di controllo è costituito dal Collegio Sindacale, attualmente composto da tre membri effettivi e due supplenti.

1.2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di MEDIT s.r.l.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (d'ora in poi anche "il Modello"), la cui attuale redazione costituisce ulteriore aggiornamento ed implementazione della precedente versione, costituisce un compendio regolamentare interno di MEDIT s.r.l., vincolante per la medesima, inteso come l'insieme dei principi, delle regole operative e delle norme etiche e deontologiche adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati suscettibili di dare luogo ad una responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il presente Modello è adottato da MEDIT s.r.l., pur non essendo imposto dalla Legge, su base volontaria, operata una valutazione dei rischi specifici correlati e parametrati alle diverse attività esercitate; nello specifico, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello consentono alla Società di beneficiare dell'esimente della responsabilità da reato prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 e, al contempo, di migliorare lo svolgimento delle attività, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è, infatti, la predisposizione di un sistema strutturato di prevenzione, monitoraggio, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità dell'ente mediante la individuazione delle specifiche aree di rischio aziendale e, ove necessario, la loro opportuna regolamentazione mediante il ricorso ad apposite procedure atte a prevenire i rischi.

Il Modello è ulteriormente rafforzato dall'adozione di un Codice Etico, quale fondamento essenziale dello stesso, e dall'istituzione di un Organismo di Vigilanza.

In termini concreti, attraverso l'adozione del Modello, come già operato in passato, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di MEDIT s.r.l., ai soci e a tutti coloro che con la Società collaborano o hanno rapporti commerciali, che la Società è impegnata a prevenire e stigmatizzare condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui essa medesima si ispira;
- informare i dipendenti della Società, i soci, i collaboratori ed i *partner* delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione di taluno tra i reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, quale presupposto per l'attribuzione della responsabilità amministrativa;
- perseguire, per quanto possibile, la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della Società mediante: *i*) il continuo controllo e presidio di tutte le aree di attività a rischio; *ii*) la formazione del personale alla corretta realizzazione dei compiti affidati; *iii*) l'istituzione di un sistema sanzionatorio e disciplinare interno per i casi di violazione del Modello stesso.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, di quelli introdotti dall'ultimo aggiornamento del medesimo (anche in ambito operativo o IT) anche qualora non direttamente codificati, ma concretamente attuati nella Società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle aree a rischio e sottoposti a particolari prescrizioni e autorizzazioni; dette procedure, prescrizioni e autorizzazioni sono compiutamente specificate e, del caso, implementate, nella Parte Speciale del Modello, e appartengono al

più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che indirizza la Società nello svolgimento delle attività statutarie.

Una copia cartacea aggiornata del Modello è sempre presente nella sede della Società e a disposizione dei soci e dei dipendenti.

1.3. Specificità di MEDIT s.r.l.

MEDIT s.r.l. è una società a responsabilità limitata a socio unico, dalle dimensioni medie in ordine al personale dipendente, che ammonta a circa 81 unità (come risulta da visura camerale aggiornata al 4 dicembre 2025), operative nelle sedi operative di Milano, via Joe Colombo 8; il capitale sociale è pari a euro 2.000.000,00, interamente detenuto dal socio Unico.

Per tali ragioni, il Modello di gestione, organizzazione e controllo risulta proporzionato e delineato sulla realtà imprenditoriale concreta e tiene conto delle peculiarità merceologiche e dimensionali della Società, che si sviluppa in una sede principale, un ufficio secondario, uno stabilimento ed un magazzino.

2. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

2.1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Come è noto, il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha dato parziale attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300, introducendo nell'ordinamento italiano il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, così privando di concreta applicazione il brocardo "*societas delinquere non potest*".

Con il D.Lgs. n. 231/2001 (d'ora in poi anche "il Decreto") l'Italia ha successivamente adempiuto a precisi impegni adottati in sede internazionale (Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali), disponendo la previsione di una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel cui contesto vengano commessi illeciti penali.

L'istituzione di siffatta responsabilità rinviene la propria *ratio* nella considerazione che, frequentemente, le condotte illecite commesse all'interno degli enti, lungi dal conseguire a un'iniziativa del singolo, corrispondano alla più generale politica aziendale, originando dalle stesse, precise e causalmente orientate, decisioni dei vertici dell'ente medesimo.

Il D.Lgs. n. 231/2001, anche alla luce del dibattito sorto in seno alla dottrina penalistica italiana in relazione alla natura della responsabilità degli enti (amministrativa, penale o *tertium genus*), ha espressamente qualificato tale responsabilità come "amministrativa" e le sanzioni previste a fronte della sua integrazione come "amministrative".

A ben vedere, tuttavia, a dispetto della formale intitolazione del Decreto e delle sanzioni previste a carico dell'ente, la disciplina segnala forti collegamenti con il diritto penale¹, e ciò per una molteplicità di ragioni.

Anzitutto, la responsabilità dell'ente, così come delineata, consegue in termini consequenziali alla commissione di un reato da parte della persona fisica a vario titolo legata all'ente; in secondo luogo, l'accertamento della responsabilità è demandato all'Autorità Giudiziaria penale, sulla base di una imputazione formulata dalla Procura della Repubblica, secondo un procedimento vincolato al rispetto delle garanzie e forme proprie del processo penale e tipizzate dallo stesso; ancora, il sistema sanzionatorio che ne deriva può risultare gravemente afflittivo nei confronti dell'ente responsabile, prevedendosi un articolato apparato di misure che vanno dalle più blande sanzioni pecuniarie fino alle più severe misure interdittive, compresa la sanzione "primaria" dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; infine, quale ulteriore segnale della natura penale-amministrativa della

¹ Sul punto, cfr. Cass. S.U., 24 aprile – 18 settembre 2014, n. 38343, CED 261112.

responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, la legge richiede l'accertamento di requisiti *sia oggettivi sia soggettivi*, sulla base dei quali muovere all'ente un autentico *rimprovero*, per aver male organizzato lo svolgimento delle attività e, quindi, consentito o agevolato la commissione di reati nel contesto aziendale.

2.2. I presupposti oggettivi della responsabilità dell'ente - il c.d. catalogo dei reati presupposto

I presupposti oggettivi per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 231/2001 sono:

- la consumazione di un **reato** tra quelli espressamente previsti nel Decreto;
- che il reato sia stato commesso **nell'interesse** o a **vantaggio** dell'ente;
- che il reato sia stato commesso da parte di **soggetti qualificati**, a vario titolo legati all'ente.

Anzitutto, i reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa dell'ente sono tassativamente indicati nel D.Lgs. n. 231/2001, la cui gamma si è ampliata nel corso del tempo, per essere oggetto di continue, numerose modifiche ed integrazioni non sempre coerenti e coordinate tra loro.

Di seguito le principali categorie concettuali in cui si collocano le fattispecie di reato c.d. "presupposto" attualizzate al momento della redazione del presente aggiornamento (si precisa, al riguardo, che si elenca il "catalogo" dei reati presupposto, non già le singole aree di rischio pertinenti a Medit S.r.l, sulle quali si tornerà in seguito):

- i. **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)
 - Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 – bis c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p., in riferimento agli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986).

ii. **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24 *bis* D.Lgs. 231/2001)

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües*);
- Estorsione commessa con l'uso di sistemi informatici (art. 629 co. 3 c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

iii. **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416, comma 6 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990);

iv. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493 *ter* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.)

v. Delitti contro l'Industria e il Commercio (art. 25 *bis*.1 D.Lgs. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

vi. **Reati societari** (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001);

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D. Lgs n. 19 del 2 marzo 2023)

vii. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001);

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);

- Atti di terrorismo nucleare (280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordi (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento di installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 1 e 2)

viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/01);

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);

ix. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* D.Lgs. 231/01);

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqües* c.p.)

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601 *bis* c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);
- Tortura (art. 613 *bis* c.p.);
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613 *ter* c.p.);

x. **Abusi di mercato** (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001);

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 *bis* TUF);
- Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 *ter* TUF);

xi. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001);

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

xii. **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001);

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);

- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.);

xiii. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 D.Lgs. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 c.p.)

xiv. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* D.Lgs. 231/2001);

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), legge n. 633 del 1941)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, legge n. 633 del 1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, legge n. 633 del 1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2, legge n. 633 del 1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o noleggio di dischi etc. (art. 171 *ter*, legge n. 633 del 1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies*, legge n. 633 del 1941);

- Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica (art. 171 *octies*, legge n. 633 del 1941);

xv. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

xvi. **Reati ambientali** (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)
- Delitti associativi - circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2, 3 *bis* e 6, Legge n. 150 del 1992)
- Scarichi di acque reflue – Sanzioni penali (art. 137, D. Lgs. n. 152/2006)
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 - bis, D. Lgs. n. 152/2006)
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 – ter D.lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D. Lgs. n. 152/2006);

- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 – bis D.lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006)
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D. Lgs. n. 202/2007)
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, D. Lgs. n. 202/2007)
- Violazione delle disposizioni sulla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3)

xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D. Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998);
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998)

xviii. Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.);

xix. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge n. 401 del 1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 1, Legge n. 401 del 1989);

xx. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001);

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000.000,00 sono altresì punibili a carico dell'ente i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*, D. Lgs. n. 74/2000);

xxi. Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001, come novellato dalla Legge n. 141 26 settembre 2024);

- Fattispecie ricomprese dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione Europea

xxii. Reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.)

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *nonies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);

xxiii. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

xxiv. Delitti contro gli animali (art. 25 – undecies D.lgs. n. 231/2001)

- Uccisione di animali (art. 544 – bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 – ter c.p.);
- Spettacolo o manifestazioni vietati (art. 544 – quater c.p.);
- Divieto di combattimento tra animali (art. 544 – quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);

xxiv. Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
(Legge n. 146 del 2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. n. 286/1998)

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

Per completezza, come anzi premesso, va ricordato che il Decreto inizialmente prevedeva i soli reati contemplati nelle norme di cui agli artt. 24 e 25 e solo per effetto di ulteriori provvedimenti normativi, l'elenco dei reati-presupposto è stato, in verità, come anticipato in premessa, in modo non omogeneo, e secondo logiche non del tutto coerenti, ampliato, introducendo agli articoli successivi le fattispecie di cui si è detto.

In ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2001, le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore: si tratta, dunque, di fattispecie tassative.

La responsabilità dell'ente si estende anche ai reati consumati all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Con la Legge 16 marzo 2006, n. 146 («*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*») i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi in genere sono stati dunque estesi ai "reati transnazionali".

Proseguendo sul tema dei presupposti oggettivi, è strettamente necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Nello specifico, il reato si considera commesso *nell'interesse* dell'ente, ogniqualvolta la condotta illecita posta in essere comporti un beneficio, apprezzabile, alla Società; del pari, la medesima responsabilità è ascrivibile alla Società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla Società. Al contrario, il vantaggio esclusivo dell'agente

(o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Per quanto attiene, infine, i soggetti responsabili della commissione del reato-presupposto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001, distingue due ipotesi e prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) «**da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso**», i c.d. soggetti apicali;
- b) «**da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)**», i c.d. soggetti sottoposti.

Occorre sin d'ora precisare che, a seconda che il reato sia commesso dai c.d. soggetti apicali o sottoposti, variano i criteri per l'attribuzione della responsabilità dell'ente; su tale punto, concettualmente rilevante, si tornerà più ampiamente infra, nella sezione dedicata ai c.d. reati colposi in materia di infortuni sul lavoro.

2.3. La colpa di organizzazione

Come ricordato, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti, che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone, altresì, l'accertamento della sussistenza di un requisito soggettivo, e precisamente della *colpevolezza* dell'ente, sulla base di requisiti soggettivi che, di fatto, esprimono una sorta di *colpa di organizzazione*, intesa come mancata o inefficace adozione e attuazione di regole per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Sul punto, gli artt. 6 e 7 del Decreto descrivono differenti regimi probatori per l'accertamento della responsabilità amministrativa, ma prevedono, in ogni caso, l'esclusione dalla responsabilità qualora la Società si sia dotata di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione, di gestione e controllo, idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi: a tal fine, l'adeguata organizzazione delle attività, un corretto sistema di flussi informativi e di protocolli operativi, nonché la presenza fattiva dell'Organismo di Vigilanza rappresentano i principali strumenti in grado di escludere la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

In particolare, nel caso in cui il reato sia stato commesso dai soggetti c.d. apicali, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, e di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo ad hoc istituito all'interno dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il fatto di reato eludendo *fraudolentemente* i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti non apicali ma c.d. "sottoposti" alla altrui direzione, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; in ogni caso, tale inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, precipuamente regolato ed orientato sui rischi specifici cui è esposta la Società, volto ad impedire la commissione di determinati illeciti, attraverso la fissazione di regole di condotta, la condivisione delle informazioni rilevanti ed il controllo interno, costituisce il principale presidio per la prevenzione dei rischi e, al contempo, la misura della diligenza all'uopo richiesta dal legislatore ai fini dell'esclusione della responsabilità.

E' fondamentale, tuttavia, ribadire che la mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non risulta in sé e per sé elemento sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo, inoltre, necessario che il Modello sia anche **efficace ed effettivo**.

Sul piano dell'efficacia, infatti, l'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 231/2001, stabilisce che il Modello adottato debba soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le specifiche attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "**mappatura**" delle attività a rischio);
- b) prevedere **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare le precipue modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati presupposto;
- d) prevedere puntuali obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

L'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7, co. 4, richiede:

- e) la verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora vengano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività ovvero quando siano inseriti nuovi illeciti nel catalogo dei reati presupposto (aggiornamento del Modello);
- f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure preventive specificamente indicate nel Modello.

3. Descrizione delle aree a rischio

MEDIT S.r.l., come precedentemente esposto, benchè l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non sia obbligatoria, in considerazione della propria attività istituzionale (v. Parte Generale, cap. 1), onde far fronte ai rischi di commissione di reati che, anche pur solo astrattamente, potrebbero essere posti in essere dai propri apicali o dai soggetti sottoposti agli obblighi di vigilanza dei primi, ha deciso, con delibera del C.d.A. dell'11 maggio 2020 di adottare tale forma di compendio regolamentare; a far data dalla adozione del Modello, in base alla evoluzione del quadro normativo ed alle modiche intervenute medio - tempore sul fronte della governance, si è reso necessario procedere, nel corso degli anni, a plurimi adeguamenti ed implementazioni del Modello stesso, di cui la presente versione costituisce l'ultimo aggiornamento.

Ciò in quanto solo l'efficace attuazione ed aggiornamento del Modello (avuto riguardo alla coerenza con il piano normativo e gestionale superveniente) possono consentire, da un lato, la razionalizzazione e il miglioramento delle procedure di verifica e controllo già poste in essere dalla Società, e, dall'altro, far beneficiare, ove se ne rappresentasse la necessità, e ne ricorressero i presupposti, dell'esimente prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, nell'eventualità della commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto, e, al contempo, ridurre il rischio di commissione dei reati, conformemente alle finalità preventive perseguite dall'intera disciplina.

A tal fine, sono state individuate talune specifiche aree a rischio all'interno dell'attività sociale, nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare la potenziale commissione dei reati da parte dei soggetti operanti nella Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa; tale individuazione è stata svolta attraverso l'esame della documentazione della Società, dalla casistica consimilare in società operanti nel medesimo settore, dall'esame delle Funzioni aziendali coinvolte nei processi tipici e dei presidi di sicurezza e cautele preventive poste in essere dalla medesima, allo scopo di verificare ulteriori situazioni di rischio e le relative cause.

Ebbene, a seguito della puntuale analisi del contesto aziendale è emerso che le attività a rischio, allo stato, riguardano:

- a) i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari e il reato di corruzione tra privati;
- c) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- d) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;

- e) i reati ambientali;
- f) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati di razzismo e xenofobia;
- g) i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, anche aventi rilievo in ambito comunitario, ovvero legati a fattori compensativi;
- h) a titolo residuale, e puramente astratto, taluni reati commessi in via informatica, funzionali a consumare altri reati presupposto (reati contro la Pubblica Amministrazione, a mero titolo di esempio).
- i) i delitti contro l'industria e il commercio;

4. Descrizione delle macro-categorie fattispecie rilevanti

Nei paragrafi che seguono si descriveranno le macrocategorie ricomprendenti le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001, o comunque ricondotte al suo ambito di applicazione, da considerarsi potenzialmente rilevanti in relazione all'oggetto dell'attività svolta da MEDIT S.r.l.; nella Parte Speciale, in particolare, all'interno delle categorie sotto elencate, verranno individuate le *singole* fattispecie di reato astrattamente riconducibili, in termini di rischio, alla Società.

In particolare, ai fini della predisposizione del presente Modello, ed in ragione delle attività prevalentemente poste in essere dalla Società, come esposto al paragrafo che precede, sono state prese in considerazione, a seguito di specifiche attività di analisi dei rischi, le seguenti categorie di reati:

- a) i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) i reati societari e il reato di corruzione tra privati;
- c) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- d) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio;
- e) i reati ambientali;
- f) il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati di razzismo e xenofobia;
- g) i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- h) I reati informatici, nei limiti di quanto precisato nel paragrafo precedente.
- i) i delitti contro l'industria e il commercio;

Non si ritengono, invece, concretamente a rischio di consumazione le categoria di reati relativi ai delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001), ai reati di falso nummario (art. 25 *bis*), ai delitti di con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*), al delitto di pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 25 *quater*.1), ai delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*), ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25 *sexies*), ai reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*) ed il reato di induzione a non rendere

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 *decies*), ovvero al reato di truffa volto al conseguimento di erogazioni da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nonché i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*), e di altre fattispecie minori, atteso che i medesimi, a seguito di un'analisi delle attività a rischio, sono stati giudicati solo astrattamente (e taluni nemmeno in via astratta) ipotizzabili nel contesto di MEDIT s.r.l.

a) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)

Il catalogo dei reati contro la Pubblica Amministrazione è stato recentemente (con Legge 8 agosto 2024, n. 112) aggiornato, dopo aver già tenuto conto delle importanti modifiche introdotte dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 («*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», c.d. Legge Severino), e dalla successiva L. 9 gennaio 2019 n. 3 («*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*», c.d. Legge Spazzacorrotti).

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001 (macrocategorie reati contro la PA), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

➤ *Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)*

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprii.

Tale reato assume rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/2001 solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

➤ *Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.)*

Tale fattispecie si verifica, fuori dei casi di cui all'articolo precedente nell'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, il quale avendo per ragioni del proprio ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale e ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari della Unione Europea e l'ingiusto vantaggio o il danno ingiusto sono superiori ad € 100.000,00

➤ *Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Tale reato assume rilevanza ai fini della responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231/2001 solamente quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

➤ *Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o altri enti pubblici o dell'Unione Europea per opere o attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non siano stati destinati, entro il termine previsto, alle finalità per cui erano stati erogati.

➤ *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, purché superiori ad Euro 3.999,96.

➤ *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi l'adempimento di prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

➤ *Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)*

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri.

La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), sempre che, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

➤ *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un esponente aziendale corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

➤ *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Anche la presente fattispecie di reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

➤ *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona incaricata di un pubblico servizio commette i reati precedentemente descritti agli art. 318 e 319 del c.p.

➤ *Pene per il corruttore (art. 321 c.p., in riferimento agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p.)*

Tale norma prevede che le pene stabilite agli articoli 318, 319 bis, 319 ter 320 c.p. in relazione alle ipotesi di reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

➤ *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

➤ *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato prevede che si configurano i reati di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma anche quando sono commessi da:

- 1) membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;
- 2) funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

3) persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

4) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea;

5) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali.

I reati di cui agli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p., si configurano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- ai soggetti sopra indicati;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

➤ *Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- *Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e Turbata libertà di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)*

Chiunque con violenza o minaccia o con doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da € 103 a € 1032.

Se il colpevole è la persona preposta dalla Legge o dalla Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da € 516 a € 2065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

La seconda fattispecie, invece, punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da

parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

➤ *Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*

Tale ipotesi di reato ricorre laddove siano commesse frodi nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali nascenti da contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

In proposito, si rammenta che, agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- a) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- b) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

➤ *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea) procurando un ingiusto profitto. Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

➤ *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

➤ *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

➤ *Frode in agricoltura (art. 2 L. 898/1986)*

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a € 5.000 si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministratore che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute degli articoli 240 bis e 322 ter del codice penale, in quanto compatibili.

b) I reati societari e la corruzione fra privati (art. 25 ter D.Lgs. n. 231/2001)

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 25 ter n. 231/2001 (macrocategorie reati societari), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.):** "Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Siamo, in questo caso, al cospetto di una fattispecie di pericolo costruita come un delitto doloso, caratterizzato dal fine di conseguire, in capo al soggetto agente, un profitto ingiusto mediante la consapevole rappresentazione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, e comunque previste dalla legge fatti *materiali* non rispondenti al vero.

E' opportuno precisare che la responsabilità si estende anche nell'ipotesi in cui "*le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi*".

- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.):** “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

- **Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.):** “Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.
- **False comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.):** “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.):** “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso solamente dagli amministratori.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.):** “Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.
- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.):** “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Tale reato, pertanto, punisce gli amministratori che sottraggono parte del capitale sociale alla sua destinazione naturale e si estingue se essi restituiscono gli utili o restituiscono le riserve “prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio”.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.):** “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale

sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** dispone che: “Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”.

Al fine, dunque, della corretta individuazione della condotta del reato, occorre fare riferimento alla disciplina posta a tutela dei creditori, ed in particolare a quella che regola la riduzione del capitale per esuberanza (artt. 2306, 2445 c.c.), nonché a quella relativa ai procedimenti di fusione e scissione della società (art. 2503 c.c.).

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.):** “L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.):** “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare

del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.):** “I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.):** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

La riformulazione dell'art. 2635 c.c. introdotta dalla Legge 190/12 - che ha volutamente novellato anche il titolo del reato, definendolo forma di accordo corruttivo tra soggetti privati in assenza dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e, dunque, con i Pubblici Ufficiali - comporta l'inclusione, tra i soggetti attivi del reato, non solo di coloro che nell'ambito delle società commerciali rivestono funzioni apicali, ma anche di coloro che sono sottoposti alla vigilanza e direzione dei predetti, oltre che l'introduzione di

una ipotesi di procedibilità d'ufficio che ricorre ove il fatto abbia cagionato una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.

La fattispecie è assai insidiosa, in quanto da un punto di vista astratto, porta l'autorità inquirente a verificare la correttezza di ogni relazione commerciale tra privati e sindacare per quale ragione vi sia stato il raggiungimento di un accordo tra essi. Ogni qualvolta detto accordo non risulti unicamente fondato sulla convenienza economica dell'operazione, bensì sulla promessa o corresponsione di indebite utilità "facilitatorie" si integra la fattispecie di reato.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte".

A titolo esemplificativo, rientrano in detta fattispecie di reato le ipotesi relative ad abusi gestori da parte di amministratori e dirigenti di società commerciali, i quali, per fini di lucro personale, a fronte della promessa o della dazione di una indebita utilità, pongono in essere condotte contrarie ai propri doveri funzionali: è il caso del responsabile dell'ufficio acquisti di un'impresa che preferisce un fornitore (magari meno conveniente) agli altri in ragione di una "tangente" che gli è stata promessa, ovvero, dell'amministratore di una società commerciale che affida pratiche ad un legale, a fronte di una percentuale sul compenso riconosciuto al professionista.

Si tratta, in ogni caso, di condotte che, inserendosi in attività *lato sensu* commerciali e d'affari, sono motivate dal perseguimento di un indebito vantaggio patrimoniale e si traducono nella violazione dei doveri collegati alla funzione e alla posizione dell'agente nell'ambito della persona giuridica privata; sul punto, vedasi più ampiamente infra, nella sottosezione specifica del presente protocollo.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.):** "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori

generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.):** “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.):** “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (2), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.):** “Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso

fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

➤ *Art. 54 D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”*

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’art. 29, forma in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti; l’agente di reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto de quo, che richiede un coefficiente soggettivo a titolo di dolo specifico, può essere integrato, dunque:

- ove siano formati documenti in tutto o in parte falsi;
- siano alterati documenti veri;
- siano rese dichiarazioni false;
- si sia ommesso di riferire informazioni rilevanti.

In caso di condanna all'ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante gravità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

c) I reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001)

Al fine di prevenire la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25 septies, la Società adotta i presidi e le tutele imposte dal D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Gli eventi lesivi di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p. potrebbero occorrere nell'attività di ufficio e/o d'impresa svolta dal personale dipendente, in particolare per ciò che concerne la sicurezza degli edifici e dei luoghi di lavoro e la conformità delle attrezzature ai requisiti normativi; nonché nell'attività svolta dal personale e/o dai fornitori presso la sede della Società o in luoghi nella disponibilità giuridica della Società.

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 25 ter n. 231/2001 (macrocategorie reati di lesioni colpose o omicidio colposo), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

➤ **Omicidio colposo (art. 589, co. 2, c.p.)**

In generale, il reato in parola si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Ai sensi del comma 2, la pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (reclusione da due a sette anni).

Nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001, l'omicidio colposo può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se sia stato commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, co. 3, c.p.)

Il reato si configura ogniqualvolta un soggetto cagioni per colpa ad altri una lesione personale.

Il comma 2 della norma in parola prevede un aumento di pena in caso di lesione personale grave o gravissima. Ai sensi del co. 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il co. 3 dell'art. 590 c.p. prevede, peraltro, un aggravamento della pena se le lesioni gravi o gravissime siano commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: nel caso, si applicherà, per le lesioni gravi, la pena della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 500 euro a 2.000 euro e, per le lesioni gravissime, la pena della reclusione da uno a tre anni.

d) I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (art. 25 *octies* D.Lgs. n. 231/2001)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, contemplati dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *octies*.

L'articolo è stato aggiunto a opera del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 «*Nuove disposizioni contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo*», modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.L. n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale"). La disciplina è volta a ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

A tali fini, pone a carico dei destinatari una serie di obblighi, il cui inadempimento, in alcuni casi, è sanzionato anche penalmente. In ogni caso, il puntuale rispetto degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 231/2007 – D.lgs. n. 90/2017, compatibili con la natura delle attività svolte dalla Società, e non solo di quelli presidiati da sanzioni penali, è indispensabile per la valutazione di adeguatezza del Modello ai fini della prevenzione del rischio riciclaggio.

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui all'art. 25 octies n. 231/2001 (macrocategorie reati ricettazione - riciclaggio), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

➤ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Art. 648: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità".

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è, comunque, punibile a titolo di ricettazione l'autore o il concorrente nel delitto presupposto.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito e oneroso, mediante la quale un soggetto consegue il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso de bene proveniente dal delitto, anche solo temporanea.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente dal delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che il soggetto sia consapevole di tale provenienza.

➤ **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Art. 648bis c.p.: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel cambiare con valori diversi il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

La realizzazione del reato di riciclaggio, dunque, si distingue dal reato di ricettazione per il compimento, da parte del soggetto agente, di attività idonee a occultare l’origine illecita dei proventi.

In forza della clausola d’esordio dell’art. 648 *bis* c.p. («Fuori dei casi di concorso nel reato») non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648ter c.p.: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648”.

Ai sensi del comma 1, dunque, la punibilità è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale e il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio, trattandosi pertanto di fattispecie residuale.

Il termine “impiegare” è normalmente utilizzato per indicare il semplice “utilizzo” dei beni. Tuttavia, in tale contesto, è stato inteso anche dalla giurisprudenza quale sinonimo del termine “investire”, e cioè un utilizzo a fini di profitto. A differenza del riciclaggio, peraltro, l’impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

➤ **Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)**

La fattispecie è stata inserita nel codice penale dall'art. 3 della L. n. 186 del 2014, «*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*», in ottemperanza alle indicazioni espresse dalle istituzioni internazionali.

La fattispecie incriminatrice ha comportato il venir meno uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, il cd. privilegio dell'autoriciclaggio, in virtù del quale non era punibile, a titolo di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c. p.) l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Il reato di autoriciclaggio prevede che: "Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto".

L'autoriciclaggio, dunque, consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti dai reati commessi dallo stesso agente, con esclusione delle condotte di mera utilizzazione o godimento personale.

Ai fini della sussistenza della responsabilità degli enti per il reato di autoriciclaggio commesso dai soggetti operanti nella società, non si richiede che i proventi occultati derivino, al loro volta, dai reati-presupposto del Decreto. Per tale ragione, è opportuno – ai

fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – che il Modello preveda misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, siano essi altri reati presupposto (nello specifico, i reati tributari, introdotti dal D.L. n. 124/2019), ovvero reati diversi dai reati-presupposto del Decreto e che, nell'ambito delle attività commerciali, più facilmente di altri possono essere fonte di proventi illeciti per le società, quali, a mero titolo di esempio, il delitto di truffa.

I reati-presupposto dell'autoriciclaggio: i reati tributari

I reati tributari sono previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 recante la «*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*»:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Attesa la rilevanza che detti reati hanno assunto a seguito della esplicita loro previsione, quali reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 con il D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale) nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, ci si soffermerà più ampiamente, anche quanto a portata conoscitiva, sulle singole fattispecie de quo nella parte ad essi dedicata (v. *infra*).

I reati-presupposto dell'autoriciclaggio: la truffa (art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ogni volta che un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri:

- gli artifici consistono nella manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;
- i raggiri consistono in attività simulatrici poste in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

Nella nozione di artifici sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l'errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell'autore del reato, con altrui danno.

e) I reati ambientali (art. 25 *undecies* D.Lgs. n. 231/2001)

La previsione dei reati ambientali nell'ambito del D.Lgs. n. 231/2001 (art. 25 *undecies*) si deve al D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante «Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni».

La disciplina dei reati ambientali è stata recentemente riformata dapprima dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», che ha introdotto all'interno del codice penale il nuovo Titolo VI *bis*, intitolato "Delitti contro l'ambiente", nonché dal D.lgs. n. 21/2018 per essere successivamente – drasticamente – modificata dal D.L. n. 116/2025, convertito, se pur con talune modifiche con la Legge n. 147/2025. L'intervento ha comportato la necessaria modifica e l'integrazione dell'articolo 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001.

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 25 *undecies* n. 231/2001 (macrocategorie reati ambientali), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

La descrizione dei reati ambientali seguirà l'ordine adottato nel Decreto, precisandosi, con specifico richiamo nel paragrafo, le concrete aree di rischio reato, individuandone la relativa fattispecie.

Art. 452-bis. c.p.: "Inquinamento ambientale": "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater "Disastro ambientale": "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Art. 452-quinquies "Delitti colposi contro l'ambiente": "Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività": Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

Art. 452-octies "Circostanze aggravanti": "Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

➤ **Art. 452 quaterdecies c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"**

[I] Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

[II] Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

[III] Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

[IV] Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

[IV-Bis] È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee

al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 727 bis c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”: Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Reati previsti da leggi speciali

- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali e vegetali protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)**

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi di importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie animali e vegetali protette nonché nell'ipotesi di commercio di piante riprodotte artificialmente senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi. L'ipotesi di reato si configura altresì nel caso di falsificazione

o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati.

- *Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi. Le condotte appena descritte, per integrare il reato de quo, devono riguardare lo scarico delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

- *Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Configura ipotesi di reato anche il superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

- *Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006.

- *Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)*

Tale ipotesi di reato si configura se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (Artt. 255, 255-bis, 255-ter TUA): La precedente disciplina è stata frammentata in tre distinte fattispecie con un drastico inasprimento del regime sanzionatorio.

- **Art. 255 - Abbandono di rifiuti non pericolosi:** la condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi da parte di privati cittadini è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 18.000 Euro. Se la violazione è commessa mediante l'utilizzo di veicoli a motore, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi. Per i titolari di imprese o i responsabili di enti, la medesima condotta è punita con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 Euro. L'accertamento può avvenire anche tramite sistemi di videosorveglianza.

Si riporta la fattispecie nella sua interezza:

art. 255

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la

sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui ai commi 1.2 e 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria .

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. *Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.*

- **Art. 255-bis - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (Nuovo delitto):** qualora la condotta di cui all'art. 255, commessa da titolari di impresa o responsabili di enti, determini un pericolo per la salute umana o per l'ambiente, ovvero avvenga all'interno di un sito contaminato, si configura un delitto punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Di seguito la fattispecie:

Art. 255 - bis

1. *Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:*

a) dal fatto deriva pericolo per la vita per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. *I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.*

3. *Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione*

della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- **Art. 255-ter - Abbandono di rifiuti pericolosi (Nuovo delitto):** chiunque abbandona o deposita rifiuti pericolosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un pericolo grave e concreto per la salute umana o per l'ambiente, o se commesso in un sito contaminato.

Art. 255 - ter

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 TUA):** questa fattispecie, tra le più comuni in ambito aziendale, è stata ulteriormente modificata in sede di conversione del Decreto. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito :

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, in caso di rifiuti non pericolosi;
 - con la reclusione da uno a cinque anni in caso di rifiuti pericolosi. Si applica inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi e la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per commettere il reato.
- **Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256, co. 3 e 3-bis TUA):** la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata fino a sette anni se la discarica è destinata a rifiuti pericolosi o è situata in un sito contaminato. È sempre disposta la confisca dell'area.

Art. 256

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato .

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215

e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, [234,] 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

- **Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis TUA):** le pene sono state significativamente inasprite. La condotta è punita con la reclusione da tre a sei anni

in caso di rifiuti non pericolosi e da tre anni e sei mesi a sette anni in caso di rifiuti pericolosi. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto scaturisce un incendio.

Art. 256 - bis

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo

259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, co. 4 TUA):** la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni o fa uso di un certificato falso durante il trasporto, è ora un delitto punito con la reclusione da uno a tre anni, non più con un semplice rinvio all'art. 483 c.p.

Art. 256 co. 4:

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Spedizione illegale di rifiuti (Art. 259 TUA):** la norma è stata riformulata e le pene inasprite, punendo con la reclusione da uno a cinque anni chiunque effettui una spedizione di rifiuti che costituisca traffico illecito.

Art. 259:

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

- **Aggravante dell'attività di impresa (Art. 259-bis TUA - Nuova disposizione):** le pene previste per i delitti di cui agli artt. 256 (gestione non autorizzata), 256-bis (combustione illecita) e 259 (spedizione illegale) sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa.

Art. 259 - bis

1. Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

- **Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259-ter TUA - Nuova disposizione):** se i delitti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi per colpa, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Questa norma, pur prevedendo una riduzione, cristallizza la rilevanza penale anche delle condotte meramente negligenti.

Art. 259 - ter

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

- **Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

Tale ipotesi di reato è realizzata da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite in materia o altrimenti imposte dall'autorità competente, nel caso in cui si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- *Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione dolosa del divieto posto alle navi (senza alcuna discriminazione di nazionalità) di versare in mare le sostanze definite inquinanti ai fini del D. Lgs. n. 202/2007, ai sensi del suo art. 2, comma 1, lett. b).

- *Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)*

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla precedente esclusivamente per il fatto di essere addebitabile a titolo di colpa.

Fattispecie previste dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (così come modificata dalla Legge 68/2015)

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

- **Art. 1 - L. 150/92**

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (*):

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

[II] In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. (*)

[III] L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

➤ **Art. 3-Bis - L. 150/92**

[I] Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (*), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

[II] In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Cfr. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 - relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; che si riporta in calce al presente articolo.

➤ **Art. 6. - L. 150/92**

[I] Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1993, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

...[comma IV] Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Fattispecie previste dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 – (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

➤ Art. 3 L.549/93 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive.

[I] La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

[...]

[comma VI] Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Reati ex D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202. (Attuazione della direttiva 2005/35/CE - relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

➤ Art. 8 D.lgs 202/07 - Inquinamento doloso

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le

disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

[II] Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

[III] Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

➤ **Art. 9 D.lgs 202/07 - Inquinamento colposo**

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[II] Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

[III] Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.²

² [Art. 1 D.lgs 202/07 - Finalità

[I]. *Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti.*

Art. 2 D.lgs 202/07 - Definizioni

[I]. *Ai fini del presente decreto si intende per:*

a) «*Convenzione Marpol 73/78*»: *la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978;*

b) «*sostanze inquinanti*»: *le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;*

c) «*scarico*»: *ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;*

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 - relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

➤ Art.16 - Sanzioni

[I] Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- b) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti;

e) «Convenzione sul diritto del Mare»: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.

Art. 3 D.lgs 202/07 - Ambito di applicazione

[I] Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

- a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e' applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
- b) nelle acque territoriali;
- c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;
- d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
- e) in alto mare.

[II] Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

Art. 4 D.lgs 202/07 - Divieti

[I] Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Art. 5 D.lgs 202/07 - Deroghe

[I] Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

[II] Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilita' di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.]

c) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

d) omessa o falsa notifica all'importazione;

e) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

f) Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati di razzismo e xenofobia (artt. 25 duodecies e 25 terdecies D.Lgs. n. 231/2001)

Di seguito quanto attualmente previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 25 duodecies e terdecies n. 231/2001 (macrocategorie reati lavoro irregolare), demandandosi alla Parte Speciale la compiuta individuazione dei reati, presenti all'interno di detta categoria, rilevanti per la Società.

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 22, co. 12 bis del D.Lgs. n. 286/1998 («*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*»), è stato introdotto nel novero dei reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, «*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*».

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p. («*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*», c.d. caporalato).

In particolare, le condizioni lavorative di cui alla lettera c) riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere, delle condizioni di lavoro, dei metodi di sorveglianza o la sottoposizione a situazioni alloggiative degradanti.

Anche il reato di c.d. caporalato, peraltro, è annoverato tra i reati-presupposto del D.Lgs. n. 231/2001 (in particolare, art. 25 *quinquies*); ma il rischio di commissione del reato, con riguardo al contesto aziendale e alle condizioni lavorative dei dipendenti della Società, appare remoto.

Recentemente, la L. 17 ottobre 2017, n. 161 («*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*») ha inserito nell'art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231/2001, quali reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, i delitti di cui agli artt. 12, co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del t.u. immigrazione.

Le norme citate prevedono, in particolare, la punibilità per:

1. Chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La pena prevista è la reclusione da cinque a quindici anni e multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena è aumentata se i fatti descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e); la pena è aumentata altresì se i fatti descritti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo, se riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, o se sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

2. Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dello stesso art. 12, favorisca la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del t.u. immigrazione.

I reati di razzismo e xenofobia (art. 3, co. 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)

Con L. 13 ottobre 1975, n. 654, l'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. In particolare, all'art. 3, co. 1, è stata prevista la punibilità di una molteplicità di condotte:

a) è punito con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il successivo comma 3 vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Ancora, il comma 3 bis, rilevante ai sensi della disciplina del D.Lgs. n. 231/2001, commina la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

g) I reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

Il presente capitolo si riferisce ai reati tributari in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che sono stati inseriti nell'alveo del D.Lgs. 231/2001, al nuovo art. 25quinquiesdecies, dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF).

Nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono state in particolare annoverate le seguenti fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 1 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 c. 2bis D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazioni fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 1 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 c. 2bis D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

Successivamente, l'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inserito un nuovo comma 1bis all'articolo in parola, ampliando il novero dei reati presupposto di natura tributaria, inserendo le seguenti fattispecie, se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 2 c.1 punisce, con la reclusione da quattro a otto anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il comma 2 prevede che il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'ultimo comma dispone che se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 3 comma 1 punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, con la reclusione da tre a otto anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il secondo comma prevede che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il terzo comma, infine, prevede che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)

Il comma 1 prevede che fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Il comma 1-bis specifica che ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omissa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Il primo comma punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis prevede che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

Il primo comma prevede che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il comma 1-bis prevede invece che è punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 8 comma 1 punisce, con la reclusione da quattro a otto anni, chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il secondo comma prevede che ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il terzo comma dispone che se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 10 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)

La norma in parola prevede, al primo comma, che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Il secondo comma punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

L'art. 11 comma 1 punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il secondo comma punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

h) i c.d. reati informatici (art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001)

La categoria in questione, omogenea per perimetro concettuale, ma altamente disomogenea per la caratterizzazione delle singole fattispecie, in considerazione della non riconducibilità, in via diretta, all'alveo operativo di MEDIT S.r.l., rende opportuno precisare come la stessa possa ritenersi solo potenzialmente ed astrattamente configurabile qualora le predette fattispecie vengano, a mero titolo di esempio, poste in essere dalla Società al fine di commettere taluni reati già oggetto di individuazione (in primis, reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero reati legati alla elaborazione dei dati contabili o societari, ecc..).

Per tale motivo, per quanto collaterale, si ribadisce, sia detta area, si rinvia allo specifico protocollo di condotta al fine di procederne ad inquadramento.

J) I delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.Lgs. n. 231/2001)

Il presente capitolo si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio contemplati dall'art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

Dall'analisi preliminare dell'attività svolta da MEDIT s.r.l., è emerso che il rischio di commissione di taluni di questi reati è remoto e solo astrattamente ipotizzabile; nondimeno, a solo titolo tuzioristico, si procede a descrivere, sinteticamente, le fattispecie sopra descritte.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Risponde del delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire (contrastare anche temporaneamente o parzialmente l'esercizio dell'attività industriale o commerciale) o turbare (alterare il regolare e libero svolgimento dell'attività) l'esercizio di una industria o di un commercio. La pena è la reclusione fino a due anni e la multa da 103 a 1.032 euro.

La fattispecie è posta a presidio del libero esercizio dell'industria e del commercio: rientrano, pertanto, nell'ambito di tutela della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità per l'esercizio dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 2082 c.c.

Il reato può essere commesso, alternativamente, mediante l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti. In relazione alla prima modalità di realizzazione, deve farsi riferimento all'art. 392, co. 2, c.p., che prevede che «agli effetti della legge penale si ha violenza sulle cose allorché la cosa venga danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione». Con riferimento al ricorso a mezzi fraudolenti, in assenza di una definizione normativa, pare corretto ricomprendervi tutti i mezzi che sono in concreto idonei a trarre in inganno la vittima (es. gli artifici e raggiri di cui all'art. 640 c.p. o le menzogne).

Illecita concorrenza con minaccia o con violenza (art. 513 *bis* c.p.)

L'art. 513 *bis* punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Gli atti di concorrenza previsti dalla norma non sono di per sé illeciti e consistono in un insieme di attività finalizzate a produrre o vendere di più rispetto ai concorrenti e gli altri esercenti la stessa attività o attività simile. Tali atti diventano illeciti e integrano, quindi, il reato di cui si discute solo nel caso in cui vengano compiuti con violenza (impiegando energia fisica sulla persona o sulle cose) o con minaccia (prospettando a una persona un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipenderà dalla volontà del minacciante).

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato prevede che “chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro”.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Il reato si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

In tal caso la pena è della reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.): “Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*): “Salva l'applicazione degli articoli 473³ e 474⁴ chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

³ Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli o disegni): "Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

⁴ Art. 474 c.p. (Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi): “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

5. Procedure, prescrizioni e autorizzazioni (rinvio)

5.1. Premessa

L'individuazione, nell'ambito dell'attività sociale di MEDIT s.r.l., delle aree a rischio di commissione di reati e la descrizione delle corrispondenti fattispecie di reato rilevanti (v. Parte Generale, cap. 4) si propongono di orientare le condotte dei soggetti operanti nella Società, apicali o sottoposti, al fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001.

Nello stesso senso, l'individuazione delle aree a rischio di comportamenti illeciti (v. Parte Generale, cap. 5) consente di rintracciare, nell'ambito delle prescrizioni normative dettate per l'esercizio delle attività aziendali, le specifiche procedure da adottare per l'eliminazione o la maggior riduzione ragionevolmente possibile del rischio di commissione dei reati-presupposto.

In generale, il rispetto e la corretta applicazione della normativa europea, nazionale e regolamentare costituisce il primo e fondamentale "presidio" circa il rischio di commissione di comportamenti illeciti.

5.2. Rinvio al sistema di deleghe e procure aziendali

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, in taluni casi adeguandoli ed implementandoli, essendo gli stessi idonei a valere anche come misure di prevenzione della commissione dei reati e di controllo sui processi a rischio coinvolti nelle attività della Società.

Al fine di rafforzare i presidi di prevenzione e riduzione del rischio di commissione dei reati-presupposto, la Società ha adottato un sistema di deleghe e procure aziendali, in linea con il principio della separazione e segregazione delle funzioni (c.d.: deleghe e procure di primo livello, relative agli apicali di funzione), con possibilità di coordinamenti *in line* e di *staff* solo ove funzionali all'espletamento delle funzioni delegate dall'apicale di riferimento, fondato sui principi di separazione, formalizzazione e chiarezza dei ruoli, per la cui puntuale descrizione si rinvia al capitolo successivo del Modello.

5.3. Rinvio a procedure, prescrizioni e autorizzazioni

Tra gli specifici presidi già esistenti e diretti a prevenire comportamenti illeciti da parte dei soggetti operanti nella Società, e quelli di nuova introduzione, le attività di MEDIT s.r.l. sono svolte tenendo conto di quanto prescritto da:

- la normativa europea, nazionale e regolamentare di settore;
- il Codice Etico adottato dalla Società;
- i principi del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- il sistema delle deleghe e delle procure aziendali;
- il Manuale di Gestione della sicurezza e il Documento di valutazione dei rischi adottato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (v. Allegato C al presente Modello);
- il Manuale della qualità adottato dalla Società ultima revisione (v. Allegato D al presente Modello).

Le regole, le procedure e i principi contenuti negli strumenti sopra elencati fanno parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società e sono costantemente aggiornati dalle funzioni aziendali a ciò preposte.

6. Poteri, deleghe e procure

6.1. Premessa

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo comporta che le tutte attività aziendali siano disciplinate e svolte in conformità alle norme, prevenendo il rischio di comportamenti a esse contrarie che potrebbero tradursi in condotte penalmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, il Modello di Medit s.r.l. determina:

- l'identificazione delle disposizioni esterne applicabili alla Società;
- l'individuazione dei processi interessati dalle disposizioni esterne e delle persone deputate allo svolgimento degli stessi;
- la predisposizione e/o modifica dei processi interessati, in conformità alle disposizioni esterne;
- la chiara assegnazione di poteri e responsabilità nell'ambito della struttura.

In generale, il sistema organizzativo della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di poteri, responsabilità, rappresentanza e attività operative.

6.2. Il sistema di deleghe e procure

Per ciò che concerne il sistema di deleghe e procure, il Modello di organizzazione, gestione e controllo è caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati; il sistema persegue, infatti, gli obiettivi di rintracciabilità ed evidenza delle operazioni e, al contempo, consente la gestione efficiente dell'azienda.

A tal fine, la Società si avvale di deleghe e procure (deleghe e procure di primo livello) per l'esercizio di poteri e di attività operative e di impegno verso terzi: la "*delega*" è un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; la "*procura*" è un negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Nello specifico, si individuano le necessarie caratterizzazione che debbono essere presenti nel sistema di deleghe e procure di c.d. primo livello, ovvero operanti e rilasciate in capo agli apicali.

6.2.1. Deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto di Medit s.r.l. rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Medit s.r.l. rapporti con soggetti terzi (fornitori, persone addette al controllo e al trasporto dei materiali, ecc.) devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma aziendale;
- le deleghe devono essere aggiornate agli eventuali mutamenti organizzativi della Società;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco: i poteri del delegato; il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli (v. paragrafo 6.3.).

6.2.2. Procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che giustifichi e rappresenti l'estensione di poteri di rappresentanza, nonché i limiti di spesa numerici;
- le procure che consentono di rappresentare Medit s.r.l. nei confronti della Pubblica Amministrazione devono farne espressa menzione;
- è garantito l'aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate.

6.3. Definizione dei poteri di spesa

Per l'attribuzione dei poteri di spesa ai delegati e ai procuratori - rappresentanti della Società, Medit s.r.l. prevede che:

- i poteri di rappresentanza e di spesa siano attribuiti per iscritto, con procura notarile a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;

- le deleghe e le procure che attribuiscono poteri di spesa prevedano per iscritto i limiti di spesa numerici;
- i poteri di spesa siano esercitabili in firma congiunta in relazione a specifiche tipologie di spese o al di sopra di determinati importi;
- le spese al di sopra dei limiti numerici previsti nelle deleghe e nelle procure siano espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dal Presidente del medesimo.

6.4. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Per i processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie, il Consiglio di Amministrazione e i soggetti membri espressamente delegati seguono i seguenti principi nelle procedure:

- Completezza
- Affidabilità
- Tempestività
- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione

I processi che comportano gestione e movimentazione di risorse finanziarie sono formalizzati in modo da assicurare, da un lato la disponibilità costante di informazioni complete, affidabili e tempestive, dall'altro l'assunzione puntuale delle decisioni, mantenendo evidenza dell'origine del potere decisionale e la tracciabilità delle transazioni e dei controlli di supervisione.

La Società inoltre assicura:

- correttezza, trasparenza e osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- la separazione dei compiti e delle funzioni: ove possibile, in ragione delle dimensioni della Società, e sulla base della previsione – determinazioni degli apicali, la concentrazione di attività critiche su un unico soggetto è evitata attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità tra le strutture coinvolte nei processi e una chiara e formalizzata disciplina dei poteri autorizzativi a mezzo formalizzazione di specifiche deleghe operative di rilievo interno;
- di avvalersi, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE;

- che tutte le operazioni che comportano l'utilizzazione o l'impiego di risorse finanziarie abbiano adeguata causale e siano documentate e registrate, con mezzi manuali e informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Operata tale distinzione concettuale, debbono essere richiamate a tutti gli effetti le procure e deleghe di primo livello attualmente vigenti in Medit S.r.l., così come evidenziate nell'allegato h) al presente Modello, che si innestano sul sistema di *governance* così come aggiornato sulla base delle esigenze di controllo e separazione delle funzioni previste dal Modello.

Dato atto del necessario richiamo, anche in termini di specificazione di poteri e facoltà di spesa ad essi connessi funzione per funzione, deve, in ogni caso, precisarsi che alla data di redazione del presente Modello, in particolare, il sistema di *governance* risulta essere attribuito, in concreto, ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, due dei quali aventi legale rappresentanza:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato;
- Consigliere.

Al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, a seguito di delibera endo – consiliare, sono attribuite anche le qualifiche di Datore di Lavoro a titolo originario ex D.lgs. n. 81/2008; è stata, altresì, conferita specifica delega ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008 a soggetto dotato di specifiche conoscenze e competenze tecniche e normative in materia di sicurezza ed ambiente per le unità produttive, il cui contenuto si richiama (cfr. allegato h).

Inquadrata la struttura, di matrice lineare verticale, si deve rilevare che ai soggetti apicali sopra individuati, in linea gerarchica competono precise aree funzionali, in relazione alle quali il referente di Funzione aziendale è responsabile, in termini di riporto ascendente, verso il superiore, ed in termini di verifica discendente, nei confronti dei propri sottoposti, i quali hanno un obbligo di riporto verso esso medesimo.

Per quanto attiene l'ulteriore procura rilevante ai fini del Modello (anche in considerazione di quanto si andrà a trattare in parte speciale per ciò che rileva ai fini anti-riciclaggio e ai fini di tutela in ambito fiscale-tributario) si ricorda che con atto notarile del 6 febbraio 2020 sono state attribuite facoltà e poteri in ambito fiscale ed economico a soggetto dotato di specifiche competenze, come meglio evidenziate nell'allegato h), richiamato, quanto a contenuto, a tutti gli effetti.

7. Flussi informativi

7.1. Premessa

Al fine di garantire un più efficace assolvimento dei compiti di verifica del funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Società ha regolamentato la materia dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e gli altri organi di controllo (Collegio Sindacale, Consulente del lavoro, Consulente ambientale, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

I flussi informativi, che verranno ad essere oggetto di ulteriore specificazione nella c.d. *flow chart* a cura dell'Organismo di Vigilanza, sono così articolati:

- flussi informativi da attivarsi al verificarsi di particolari eventi;
- flussi informativi periodici.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, potrà svolgere in via ordinaria o straordinaria, a propria esclusiva valutazione e in piena autonomia, le verifiche ritenute opportune per accertare il pieno rispetto del Modello.

7.2. Flussi informativi da attivarsi al verificarsi di particolari eventi

a) Avvisi di avvio di un procedimento giudiziario di accertamento della responsabilità amministrativa della Società

Qualunque soggetto operante nella Società, apicale o sottoposto, che riceva avviso o notifica (o atto equipollente) di:

- avvio di un procedimento giudiziario di accertamento della responsabilità amministrativa della Società;
- applicazione di misure cautelari previste dall'art. 45 D.Lgs. n. 231/2001;
- applicazione delle sanzioni a conclusione del procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa (per esempio, la nomina del commissario giudiziale ex art. 79 D.Lgs. n. 231/2001),

deve darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

b) Avvisi di avvio di un procedimento penale ovvero amministrativo (o assimilabile) a carico della Società o comunque con suo coinvolgimento o di suoi dipendenti o amministratori o esponenti

Qualunque soggetto operante nella Società, apicale o sottoposto, che riceva avviso o notifica (o atto equipollente) di avvio o prosecuzione di procedimento penale ovvero amministrativo o procedimento comunque a essi assimilabile, nei confronti della Società o di suoi dipendenti o amministratori o esponenti, deve darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza ove l'oggetto possa coinvolgere aspetti di responsabilità amministrativa degli enti.

c) Infortuni sul lavoro che comportino una malattia superiore a quaranta giorni, avvisi, notifiche, provvedimenti, accessi da parte di personale ispettivo, richieste di informazioni connessi a eventi che potrebbero essere rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società

Qualunque soggetto operante nella Società, apicale o sottoposto, che riceva notifica, in quanto destinatario, o comunque ne venga a conoscenza, nell'ambito della propria attività, di *infortuni sul lavoro che comportino una malattia superiore a quaranta giorni, avvisi, notifiche, provvedimenti, accessi da parte di personale ispettivo, richieste di informazioni connessi a eventi di possibile rilevanza per il D.Lgs. n. 231/2001*, deve darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza (per esempio, le visite e le richieste di informazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da altre autorità quali: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Asl o altri organi preposti alla vigilanza su sicurezza, salute e igiene negli ambienti di lavoro).

d) Altre segnalazioni di fatti di particolare rilevanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei dipendenti, dell'Amministratore, dei soci, dei membri degli altri organi di controllo interno nonché dei soggetti esterni (lavoratori autonomi, professionisti, consulenti, fornitori, *partner* commerciali, ecc.) in merito a ogni altro evento suscettibile di generare o che abbia generato una violazione del Codice Etico, dei protocolli e delle procedure interne, e che potrebbe determinare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

A questi fini, per "evento", si intendono:

- le notizie relative alla possibile commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, anche laddove tale eventualità non sia in quella fase ancora menzionata (per esempio, accessi e verifiche di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, richieste di informazioni di Autorità, ecc. che si riferiscano a possibili illeciti rilevanti);
- comportamenti che possono determinare una violazione del Modello;
- i procedimenti disciplinari promossi a seguito di violazioni del D.Lgs. n. 231/2001, del Modello e del Codice Etico.

Qualora uno dei soggetti operanti nella Società non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, porrà in essere un comportamento tale da considerarsi violazione delle disposizioni del Modello, in relazione al quale l'Organismo di Vigilanza potrà attivare, a seconda del livello di gravità, procedimento disciplinare.

7.3. Flussi informativi periodici

L'Organismo di Vigilanza esercita i propri compiti anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi che avrà cura di istituire a mezzo *flow chart* dedicata subito dopo l'accettazione dell'incarico.

Al riguardo, il Modello regola i flussi informativi che la Società, anche per il tramite di un referente interno ex D.lgs. n. 231/2001, dovrà veicolare nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

7.4. Modalità delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni aventi a oggetto l'evidenza o il sospetto di una violazione del Modello, del Codice Etico o la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica all'uopo costituito odv@medit.it.

L'Organismo di Vigilanza non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

7.5. Segnalazione su piattaforma Whistleblowing - Tutela degli autori delle segnalazioni

E' parimenti istituito il canale di segnalazione Whistleblowing, avente portata certamente più ampia rispetto alle sole segnalazioni rilevanti ai fini del Modello; detto canale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 23/24 deve garantire, come garantisce, di fatto, la tutela del segnalante, sia esso anonimo o meno.

In particolare, ai fini della nuova disciplina, il sistema dei flussi informativi adottato da Medit s.r.l. è ispirato ai seguenti principi:

- i segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione;
- i canali informativi previsti nel Modello assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge

e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- è previsto un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante (v. paragrafo 7.4. Modalità delle segnalazioni; vedasi, altresì, procedura di segnalazione whistleblowing);
- sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti di chi ponga in essere atti di ritorsione o discriminatori si applicheranno le sanzioni disciplinari più opportune;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate si applicheranno le sanzioni disciplinari più opportune.

8. Il sistema dei controlli interni e l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

8.1. Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

In base alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, il compito di «*vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*» deve essere affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. (art. 6, co. 1, lett. b).

Il D.Lgs. n. 231/2001 suggerisce altresì che si tratti di un organo non “interno” alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato dai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, fondamentali affinché l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. L'Organismo – proprio a garanzia della sua indipendenza e dell'elevato livello della sua funzione – svolge un'attività di *reporting* direttamente al massimo vertice aziendale; al contempo, l'Organismo di Vigilanza si pone in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con gli Organi di controllo, interni od esterni. Inoltre, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la piena autonomia delle proprie valutazioni e determinazioni;
- **onorabilità**, che presuppone che il componente/i componenti non si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - ineleggibilità o decadenza *ex art.* 2382 c.c.;
 - l'essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - l'aver riportato condanna, anche se in primo grado, salvi gli effetti della riabilitazione: per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare); per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi); per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- la presenza di conflitti di interesse;
- la presenza di rapporti di parentela con il vertice societario.
- **professionalità**, necessaria per l'espletamento delle delicate ed incisive funzioni ad esso riconosciute;
- **efficienza operativa e continuità di azione**. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve costantemente vigilare sul rispetto del Modello con i necessari poteri di indagine, curarne l'attuazione e monitorarne l'osservanza, al fine di promuoverne l'eventuale aggiornamento.

8.2. Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree problematiche e dei settori a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso riunioni a ciò preposte) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti sugli aspetti dell'attività che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati o che incidono sull'efficacia del Modello;
- attivare e svolgere le indagini interne;

- coordinarsi con il responsabile dei dipendenti per la definizione dei programmi di formazione e del contenuto delle comunicazioni finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- attivare una casella di posta elettronica dedicata, predisposta dalla Società, al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o a ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello (v. cap. 7, paragrafo 7.4. Modalità delle segnalazioni);
- coordinarsi con l'Organo Amministrativo per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze dello stesso per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- chiedere e/o assegnare a soggetti terzi – in possesso delle conoscenze specifiche per la migliore esecuzione dell'incarico – eventuali compiti di natura tecnica;
- verificare l'adeguatezza del Modello (v. paragrafo successivo).

A tali fini, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dall'Organo Amministrativo nel contesto di formazione del *budget* aziendale, su proposta dell'Organismo stesso, di stanziamento di una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale potrà disporre, previo analitico rendiconto, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti. Inoltre, l'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti; in siffatti casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, consulenti, *partner* o organi sociali.

Medit S.r.l., in considerazione delle esigenze di rispetto del Modello e coerentemente con la propria dimensione aziendale, ha deciso di dotarsi di un Organismo di Vigilanza di matrice collegiale, la cui struttura, tuttavia potrà essere implementata o ridotta in caso di mutamento

del proprio assetto commerciale / aumento / riduzione della propria esposizione ai rischi tipici ex D.lgs. n. 231/2001.

L'Odv viene nominato con atto dell'Organo Amministrativo e vige in carica tre anni; il mandato, in relazione al quale deve essere previsto specifico compenso, può essere rinnovato e può essere, altresì, risolto in caso di sopravvenuta carenza di requisiti di cui al par. 8.1., o qualora si renda necessaria una riduzione dei componenti per modifica della struttura del medesimo (da organo collegiale a organo monocratico), nei termini sopra esposti.

8.3. Verifiche sull'aggiornamento del Modello

Quanto al compito dell'Organismo di Vigilanza di curare l'aggiornamento del Modello, siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio;
- proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le aree tematiche coinvolte per l'aggiornamento del Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

8.4. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo di Vigilanza svolge sull'aggiornamento e l'effettività del Modello (intesa quale coerenza tra i comportamenti dei destinatari e il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in relazione alle attività a rischio e alla conformità degli stessi alle regole del Modello, con particolare attenzione alla congruità del sistema di procure e deleghe.

Viene, altresì, svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e dei soggetti esterni rispetto alla problematica della responsabilità penale della Società.

8.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza per un periodo di almeno 5 anni.

8.6. L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza verso altri organi aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base trimestrale (salvo necessità di immediatezza di intervento);
- la seconda, su base annuale, riepilogativa delle attività svolte, nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

A tal proposito l'Organismo di Vigilanza predispone:

- trimestralmente e, all'occorrenza di situazioni straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, notizia di significative violazioni dei principi contenuti nel Modello o di commissione di uno dei reati, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ricezioni di segnalazioni, ecc.), un verbale interno.
- annualmente, un piano di attività e una relazione descrittiva per l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale contenente:
 - una sintesi di tutte le attività e controlli svolti nel corso del periodo e un piano delle attività previste per l'anno successivo;
 - le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
 - le proposte di miglioramento;
 - le verifiche specifiche e l'esito delle stesse.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale hanno la facoltà per motivi urgenti di convocare/audire/interloquire in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di convocare/audire/interloquire i predetti organi per i medesimi motivi.

Per la disciplina di dettaglio del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza si v. lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

9. Il sistema disciplinare

9.1. Premessa

Il D.Lgs. n. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed alla efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati presupposto, prevede l'introduzione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» (art. 6, co. 2, lett. e).

9.2. Destinatari

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il CFO;
- i lavoratori subordinati.

9.3. Condizioni

Occorre anzitutto rilevare come il sistema disciplinare sia applicabile ai destinatari di cui sopra nel caso in cui siano accertate specifiche violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di una eventuale indagine o di un procedimento penale.

Nello specifico, nei confronti dei lavoratori subordinati, le sanzioni disciplinari (paragrafo 10.4.3) sono applicate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300 e della contrattazione collettiva applicata (Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 2017-2020, v. Allegato B al presente Modello). Lo scopo delle sanzioni disciplinari è, infatti, per quanto possibile, "conservativo" e "correttivo", ossia volto a ristabilire i comportamenti corretti; per tale motivo, in generale le sanzioni saranno applicate progressivamente.

In particolare, ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari diverse dal mero rimprovero verbale, è necessaria la preventiva contestazione formale dell'addebito. In particolare, tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto al lavoratore subordinato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a certificare la data di

ricevimento. Il lavoratore avrà il diritto di presentare le proprie controdeduzioni o giustificazioni entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Resta in ogni caso salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti e collaboratori esterni in violazione del Modello.

9.4. Apparato sanzionatorio

9.4.1. Misure nei confronti dell'Amministratore

Fermo quanto stabilito dall'art. 2476 c.c., in caso di violazione delle norme di legge, del presente Modello, delle procedure o del Codice Etico da parte di un Amministratore, commessa con dolo o colpa grave, costui è revocato dagli altri soci, sentito il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

9.4.2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati

La violazione delle norme di legge, del presente Modello, delle procedure o del Codice Etico nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 231/2001, qualora posti in essere da lavoratori subordinati, potranno determinare l'applicazione delle seguenti sanzioni, che il Consiglio di Amministrazione adotta dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza ed informato il Collegio Sindacale:

- 1) il rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- 2) il rimprovero scritto;
- 3) la multa, in misura non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione oraria;
- 4) la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni;
- 5) il licenziamento disciplinare con preavviso;
- 6) il licenziamento disciplinare senza preavviso.

Nello specifico, in applicazione delle disposizioni presenti nel CCNL in vigore, verranno applicate le seguenti sanzioni per le violazioni di seguito descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Al lavoratore che violi per colpa, ovvero negligenza le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello ed ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lievissima entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del **rimprovero verbale**;
- al lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero, più in generale, che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del **rimprovero scritto**;
- al lavoratore che violi reiteratamente le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, che ometta di inviare le informazioni prescritte all'OdV, che ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adotti reiteratamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, qualora tali violazioni e/o comportamenti non corretti siano di lievissima o lieve entità e non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione della **multa non superiore a quattro (4) ore di retribuzione calcolata sui minimi tabellari**;
- al lavoratore che violando le procedure interne previste nel Modello Organizzativo (ad esempio non osservando le procedure prescritte, omettendo di inviare le informazioni prescritte all'OdV, omettendo di svolgere i controlli previsti, ecc.) ovvero che adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi, ovvero ancora compiendo atti contrari all'interesse della società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo ovvero di potenziale pericolo per l'integrità del personale, dei beni o dell'immagine della società, ovvero in caso di recidiva successivamente all'irrogazione di sanzione, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora

tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci (10) giorni;**

- al lavoratore che violi ripetutamente le procedure interne previste nel Modello Organizzativo ovvero che adotti ripetutamente, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e ai principi ad esso sottesi e/o che sia diretto in modo univoco al compimento di uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001, ovvero che compia atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di grave pericolo ovvero di potenziale grave pericolo per l'integrità del personale, dei beni o dell'immagine della società, ovvero ancora in caso di reiterata recidiva, successivamente all'irrogazione di sanzioni, nelle violazioni di cui ai punti che precedono, qualora tali violazioni e/o comportamenti non concretizzino inadempimenti più gravi, per i quali sia prevista una diversa sanzione, verrà applicata la sanzione del **licenziamento con preavviso;**
- al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili ovvero ricomprese nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello Organizzativo e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, e/o comunque un comportamento di maggiore gravità rispetto a quanto previsto nel punto che precede, nel quale sia ravvisabile un atto tale da provocare alla società un grave nocimento morale e/o materiale, ovvero tale da essere configurato dalla legge come un reato, verrà applicata la sanzione del **licenziamento senza preavviso.**

In aggiunta a quanto sopra, nei casi in cui l'entità della violazione e dei suoi effetti non possano essere immediatamente accertati, la Società si riserva altresì di disporre, a titolo di misura cautelare e provvisoria, l'allontanamento del lavoratore **per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta (30)**. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un'infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti agli ultimi 3 punti di cui sopra (sospensione, licenziamento con o senza preavviso).

Codice Etico di MEDIT s.r.l.

1. Ambito di applicazione

Occorre preliminarmente rilevare come Medit s.r.l. si distingue per l'elevata competenza del proprio staff, costituito da ingegneri, tecnici e personale con esperienza decennale in grado di studiare e progettare soluzioni tecniche specifiche per ogni cliente.

Uno dei grandi punti di forza della Società è sicuramente la capacità di adattare i più rigorosi standard di fabbricazione alle esigenze che il cliente ed il mercato richiedono.

Medit sr.l. si propone di servire, avvalendosi delle proprie capacità e della preparazione del proprio staff, tra i più importanti Opinion Leader presenti e clienti faro dell'intero mercato nazionale (es. Prada), tenendo in considerazione tutte le possibili opportunità che possono provenire dal mercato internazionale.

Al fine di garantire la conservazione ed implementazione dell'elevata qualità della Società, il Codice Etico di MEDIT s.r.l. si applica, senza alcuna eccezione, agli organi di governo della Società, ai dipendenti ed ai collaboratori di ogni genere (i "Destinatari") di MEDIT s.r.l. (d'ora innanzi la "Società"). A seguito di specifica obbligazione contrattuale, ne si chiede il doveroso rispetto a tutte le persone fisiche e/o giuridiche con le quali la Società ha instaurato, o intende instaurare, stabilmente o temporaneamente, rapporti e relazioni (gli "Esterni").

2. Principi etici

Il Codice Etico di MEDIT s.r.l., fondamento essenziale e parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, costituisce il punto di riferimento per tutti i soggetti operanti nella stessa, apicali o sottoposti, circa la condotta da assumere in ambito lavorativo. Esso prevede specifici obblighi giuridici e doveri morali che definiscono l'ambito della responsabilità etica e sociale di ciascun soggetto della Società e che, nel loro complesso, costituiscono un efficace strumento per la prevenzione di comportamenti illeciti o irresponsabili da parte di coloro che agiscono in nome e per conto della società.

Nel rispetto della legge e delle prescrizioni sull'esercizio delle attività aziendali, la Società, attraverso il Codice Etico, richiede a tutti i soggetti operanti al suo interno di riconoscere, promuovere, realizzare e garantire il senso di responsabilità personale e professionale, nonché l'adempimento dei doveri che competono a ciascun soggetto, in relazione alle specifiche funzioni svolte.

Il Codice Etico di MEDIT s.r.l. si divide in due parti fondamentali, la prima relativa all'Etica sul posto di lavoro, la seconda all'Etica nel Business.

3. Etica sul posto di lavoro

3.1 Salute e sicurezza sul lavoro

Elevati standard di sicurezza ed il loro miglioramento costante sono parte integrante dell'etica del lavoro e dell'impegno di Medit, in conformità alle norme vigenti sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni).

L'Azienda offre condizioni di lavoro sane e sicure nel suo stabilimento e nei suoi uffici, sia per i suoi dipendenti, sia per i suoi collaboratori esterni e riconosce la necessità di un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata.

Ogni dipendente è tenuto a contribuire alla sicurezza sul posto di lavoro osservando e conoscendo le norme, le politiche e le procedure e segnalando eventuali condizioni di insicurezza: "SAFETY FIRST!".

3.2 Pari opportunità e non discriminazione

L'integrità del posto di lavoro vale per l'Azienda e i suoi dipendenti; ciò significa che tutti i dipendenti devono rispettare l'individualità di ognuno nelle sue differenze.

Medit offre pari opportunità ed incoraggia la diversità a tutti i livelli all'interno dell'azienda: qualsiasi atto di discriminazione non sarà tollerato.

3.3 Ambiente libero da molestie

La Società si adopera fortemente per mantenere un ambiente di lavoro in cui le persone siano trattate con dignità, decoro e rispetto.

Tale ambiente deve essere caratterizzato dalla fiducia reciproca e dall'assenza di intimidazione, oppressione e sfruttamento.

3.4 Dialogo aperto coi dipendenti

La Società si impegna a mantenere rapporti costruttivi di fiducia e collaborazione tra i suoi dipendenti ed i suoi rappresentanti.

Questo clima di scambio è particolarmente importante, in quanto i dipendenti sono i veri e propri protagonisti della condotta responsabile dell'Azienda stessa.

L'Azienda incoraggia il dialogo tra i dipendenti, i loro rappresentanti e la direzione: "LIBERI DI PARLARE".

3.5 Privacy dei dati

I dati personali possono essere raccolti esclusivamente per scopi legittimi ed in conformità alla normativa di riferimento.

Essi possono essere utilizzati solo per lo scopo per cui sono stati inizialmente raccolti e non devono essere conservati più a lungo di quanto sia consentito per legge.

3.6 Conflitto di interessi

I dipendenti devono valutare equamente, obiettivamente ed imparzialmente qualsiasi rapporto di affari, ponendo gli interessi di Medit al di sopra di qualsiasi interesse personale in questioni relative alle attività dell'Azienda.

I dipendenti non devono usare la loro posizione per ottenere vantaggi personali diretti o indiretti.

Al fine di tutelare l'Azienda e se stessi dall'insorgere di un eventuale conflitto di interessi, i dipendenti sono incoraggiati a mettere al corrente il loro manager di qualsiasi rapporto che abbiano con un cliente reale o potenziale, con un fornitore o un concorrente.

Più in generale, i dipendenti devono evitare di essere coinvolti in operazioni o attività che potrebbero costituire o dare origine ad un conflitto di interessi.

3.7 Informazioni proprietarie e riservate

Le informazioni ritenute confidenziali devono essere protette dalla divulgazione sia all'interno che all'esterno dell'Azienda.

I dipendenti devono adottare le debite precauzioni per proteggere le informazioni proprietarie di Medit dalla divulgazione ai concorrenti e/o a terzi non autorizzati. Oltre a rispettare le informazioni riservate, i dipendenti devono anche aver cura di tutelare le informazioni confidenziali di terzi (ad esempio, clienti e fornitori), di cui entrano in possesso in ragione della loro posizione all'interno dell'azienda.

4. Etica nel business

4.1 Sostenibilità e attenzione all'ambiente

Medit S.r.l. ritiene che la salvaguardia dell'ambiente sia fattore primario cui improntare anche la propria attività; a tale scopo, orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra il perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali e rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi.

La Società è consapevole della incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento; per tale motivo Medit S.r.l. nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, nel pieno rispetto delle normative che regolano la materia e a limitare l'impatto ambientale delle proprie attività, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica in materia: OUR ENVIRONMENT IS OUR LIFE !

4.2 Commercio internazionale

Medit osserva e sostiene tutte le leggi e le normative che disciplinano l'esportazione e l'importazione di prodotti, servizi ed informazioni in tutto il mondo.

In particolare, Medit rispetta le norme che disciplinano l'attività commerciale in paesi soggetti ad embargo o con persone o organizzazioni sottoposte ad embargo.

4.3 Rapporti con clienti, consulenti e fornitori

Medit adotta un processo strutturato, leale ed etico per selezionare e valutare i propri fornitori, al fine di instaurare con loro un rapporto reciprocamente vantaggioso.

I fornitori vengono selezionati sulla base di criteri obiettivi fra cui: qualità, affidabilità, prezzi competitivi e condotta etica.

4.4 Omaggi, spese di rappresentanza e misure anticorruzione

Lo scambio di regali e le spese di rappresentanza con clienti o fornitori è ammesso nei limiti previsti dalla policy aziendale (modico valore).

Medit e i suoi dipendenti non usano regali o altri omaggi di rappresentanza per conquistarsi un vantaggio competitivo.

In nessun caso è accettabile lo scambio di contanti o equivalente (per es. forniture).

Occultare regali o omaggi di rappresentanza sotto forma di donazioni benefiche è una violazione di questo Codice e non sarà accettata.

4.5 Come parlare apertamente

Il modo migliore che i dipendenti hanno per parlare apertamente è rivolgersi al loro manager o supervisore.

Infatti, parte del lavoro del manager/supervisore è quello di ascoltare i dipendenti, di capire le loro domande e preoccupazioni e di agire di conseguenza in modo adeguato.

Inoltre i dipendenti possono chiedere aiuto a qualsiasi altro manager o dirigente dell'Azienda: "FEEL FREE..".

4.6 Nessuna ritorsione

In nessun caso un dipendente che segnala la presenza di un problema sarà oggetto di ritorsioni.

Qualsiasi persona che adotta un comportamento di ritorsione, indipendentemente dalla posizione che occupa, sarà soggetta ad azione disciplinare.

A condizione che le segnalazioni siano fatte in buona fede, non verrà intrapresa alcuna azione contro un dipendente che solleva un problema, che alla fine si rivela inesatto.

Non saranno tollerate accuse abusive.

L'Azienda si aspetta che ogni dipendente sostenga questo Codice e incoraggia tutti i dipendenti a schierarsi a favore di ciò che è giusto quando c'è qualcosa di sbagliato.

5. Entrata in vigore, pubblicità ed efficacia

Il Codice Etico e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al Modello.

La data di entrata in vigore del Codice Etico è determinata dalla delibera di adozione dello stesso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, il Codice Etico si applica alle situazioni insorte nel tempo successivo alla sua introduzione. Una copia del Codice Etico è fornita a tutti i dipendenti.

6. Attuazione del Codice Etico all'interno della Società

Tutti i soggetti operanti nella Società, apicali o sottoposti, sono tenuti a:

- a) prendere visione del Codice Etico ed informarsi sulle relative prassi interpretative;

- b) familiarizzare con le regole di condotta custodite nel presente Codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
- c) osservare il presente Codice come canone di adeguatezza etica dei comportamenti dei singoli.

Tutti i soggetti della Società si possono rivolgere all'Organismo di Vigilanza per ottenere pareri ed indicazioni circa la corretta applicazione del presente Codice e circa la condotta appropriata da tenere in relazione alla prevenzione della commissione delle fattispecie da esso previste.

Tutti i soggetti della Società sono invitati a segnalare, in forma non anonima, all'Organismo di Vigilanza comportamenti contrari al Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza, nonché ad adoperarsi, in relazione alle responsabilità di ciascuno, affinché tali comportamenti cessino al più presto. In ogni caso, i canali di segnalazione previsti nel Modello assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante.

Chiunque ritenga di essere stato vittima di comportamenti in contrasto con il Codice Etico è invitato a segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che, dopo aver attentamente valutato le specifiche circostanze e la gravità dei comportamenti, adotterà le più opportune iniziative.

7. Attuazione del Codice Etico nei confronti dei terzi

Nei rapporti contrattuali, la società si impegna a richiedere ai terzi il rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice, a tal fine specificandone espressamente in ciascun contratto l'impegno a non contravvenire ai principi in esso contenuti.